AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 601/20/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE ALL'OPERATORE PIERI POSTE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA N. 413/14/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 novembre 2020;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" (di seguito anche legge n. 689/1981);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante "*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*", come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio* (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante "*Approvazione del Regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*";

VISTA la delibera n. 413/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "*Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*" (in seguito anche "Direttiva) e, in particolare, i seguenti articoli dell'allegato A:

- l'art. 2, comma 4, lett. a), che impone agli operatori postali di rendere disponibile agli utenti le carte dei servizi indicando *"…il link e il sito web in cui esse sono pubblicate*";

- l'art. 7, comma 2, a norma del quale "*Sul sito web (…) dei fornitori di servizi postali (…) sono pubblicate le modalità per poter presentare ai medesimi*

fornitori reclami, segnalazioni, istanze per le procedure di conciliazione, con l'indirizzo della sede presso cui indirizzarli, nonché il numero telefonico, di fax e l'indirizzo di posta elettronica";

- art. 8, comma 1, a norma del quale *"Il servizio di assistenza è accessibile telefonicamente […] Il numero telefonico e l'indirizzo email di assistenza clienti sono indicati nel sito web del fornitore";*

- art. 8, comma 3, lettere *e), f) e g)* a norma del quale *"I fornitori di servizi postali rendono disponibile sul proprio sito web (…);*

e) i riferimenti dei servizi gratuiti di assistenza clienti;

f) il formulario per la presentazione del reclamo per il disservizio postale e il formulario per la eventuale domanda di conciliazione, nonché il formulario per la risoluzione delle controversie approvato con delibera n. 184/13/CONS";

g) uno schema riassuntivo dei rimborsi e/o indennizzi previsti per ciascun prodotto postale in caso di disservizio";

- art. 8, comma 5, a norma del quale *"La comunicazione pubblicitaria può rinviare a servizi di assistenza clienti che comunichino all'utente, a titolo gratuito, tutte le informazioni sul servizio nelle modalità da quest'ultimo richieste";*

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*" (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata e integrata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell'11 marzo 2015, recante "*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*";

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" e, in particolare, l'Allegato A;

VISTO l'atto di contestazione n. 22/20/DSP, del 24 luglio 2020, notificato in pari data, alla ditta individuale Pieri Poste di Pieri Nicola (di seguito, Pieri Poste o l'operatore), unitamente alla relazione sulle risultanze preistruttorie;

VISTA la memoria difensiva dell'operatore del 21 agosto 2020;

CONSIDERATO che Pieri Poste non si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Dalle attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni della "*Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*" è emerso

che sul sito *web* di Pieri Poste, titolare di licenza individuale e di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi postali, non risultava disponibile né la carta dei servizi né un *link* attraverso il quale potervi accedere.

Non risultavano, inoltre, pubblicate alcune informazioni previste dalla citata Direttiva, relative, in particolare:

- alla modulistica per presentare la domanda di reclamo, di conciliazione e il formulario per la risoluzione delle controversie dinnanzi all'Autorità ai sensi della delibera n. 184/13/CONS;
- ad uno schema riassuntivo dei rimborsi e/o indennizzi previsti per ciascun prodotto postale in caso di disservizio;
- ai riferimenti di servizi gratuiti per assistenza clienti ma al contrario viene indicato un numero non gratuito;

In considerazione di tali mancanze, sono state contestate all'operatore le seguenti violazioni:

1) violazione dell'art. 2, comma 4, lett. *a)* della "*Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*";

2) violazione dell'art 7, comma 2 e dell'art. 8, comma 3, lett. *f)* e *g)* della citata Direttiva;

3) violazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, comma 3, lett. *e)* e comma 5, della citata Direttiva;

2. Deduzioni difensive

Pieri Poste ha inviato, in data 21 agosto 2020, una memoria difensiva e la posizione dell'operatore si articola nei punti di seguito sintetizzati.

Innanzitutto, nelle memorie si evidenzia che Pieri Poste rappresenta una piccola realtà locale a differenza di quanto erroneamente indicato nella relazione preistruttoria in cui Pieri Poste viene descritta come "*uno dei più rilevanti operatori postali della Provincia di Pistoia*".

Al riguardo, l'operatore chiarisce che il 90% dell'attività, e dunque del fatturato, è riconducibile alla vendita di beni di monopolio, giornali, lotto e superenalotto, giochi, pagamento di bollettini ecc. e che l'importo del capitale sociale, indicato in relazione, pari cioè a 100.000 euro, rappresenta un valore stimato dalla Camera di commercio che essa inserisce autonomamente, poiché trattasi di ditta individuale e non di società di capitali soggetta all'obbligo di deposito del bilancio.

Con riferimento al numero di addetti, le dodici unità cui si fa riferimento nella succitata relazione, sono relative al personale addetto alla vendita in Tabaccheria, mentre le unità di personale che svolgono attività postale sono tre.

Medesime obiezioni sono svolte in merito alla descrizione, svolta nella relazione preistruttoria, di "*rete provinciale di ulteriori 8 locali aperti al pubblico*". L'operatore chiarisce che trattasi di sedi mandatarie, comunicate al MISE, che svolgono esclusivamente servizio di giacenza e/o raccolta presso edicole / tabaccherie di proprietà di altri soggetti.

Nel merito, con riferimento alle violazioni contestate, l'operatore afferma, preliminarmente, che il sito internet di Pieri Poste è stato più volte aggiornato negli ultimi sei anni di attività per renderlo sempre più fruibile dagli utenti e che la Carta dei Servizi ed il modulo per presentare reclamo erano presenti nella versione originaria del sito ma che, successivamente, sarebbero stati rimossi per errore.

In particolare, con riferimento alla mancata pubblicazione sul sito *web* della Carta dei Servizi e delle altre informazioni prescritte dalla Direttiva, l'operatore sostiene che il sito web non è uno strumento commerciale poiché esso non offre servizi on-line; gli utenti, per poter usufruire dei suoi servizi, devono recarsi in loco, presso i punti vendita, dove sono disponibili tutte le informazioni tecniche, economiche e giuridiche relative ai servizi offerti.

Infine, con riferimento alle condizioni economiche, l'operatore evidenzia che a causa dell'emergenza COVID-19 ha subito una netta contrazione del fatturato sia per la riduzione del flusso turistico sia in considerazione della chiusura dell'attività per la quarantena imposta al Sig. Pieri per aver contratto il virus.

L'operatore, quindi, chiede, l'archiviazione del procedimento e, in via subordinata, l'applicazione della sanzione nella misura pari al minimo edittale.

Con la medesima nota del 21 agosto, l'operatore ha altresì dichiarato, di aver intrapreso, non appena ricevuto l'atto di contestazione, le seguenti attività e, in particolare, di aver pubblicato:

a) la Carta dei servizi;

b) i tre formulari per i) la presentazione del reclamo per il disservizio postale, ii) per la domanda di conciliazione, e iii) per la risoluzione delle controversie approvato con delibera n.184/13/CONS;

c) un numero gratuito per l'assistenza ai clienti (800.951.545).

I sopracitati elementi informativi sono stati pubblicati all'interno della homepage del sito web di Pieri Poste.

2. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

Le argomentazioni dell'operatore non possono essere accolte.

Con riferimento alle osservazioni contenute nella memoria del 21 agosto u s. si osserva quanto segue.

Sull'assenza di una carta dei servizi sul sito web, non può essere condivisa l'affermazione dell'operatore secondo la quale, non fornendo servizi on line, sarebbe sufficiente rendere disponibili le informazioni necessarie all'utenza presso i locali commerciali dell'operatore.

Al riguardo si osserva, in via preliminare, che Pieri Poste è titolare di licenza individuale e di autorizzazione generale per lo svolgimento di attività postale e in quanto tale è assoggettata alla normativa prevista dalla delibera n. 129/15/CONS dalla delibera n. 129/15/CONS che molto chiaramente impone ai titolari di autorizzazione, di *"rispettare le disposizioni della Direttiva generale e dei successivi provvedimenti adottati in materia*" (così, ad esempio, l'art. 6 e l'art. 11, rispettivamente, ai commi 2, lett. b. e c).

In buona sostanza, Pieri Poste, in qualità di operatore postale è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi al rilascio del titolo abilitativo tra cui quelli disciplinati dalla Direttiva in questione.

In particolare, l'articolo 2 della Direttiva stabilisce che "*La presente direttiva contiene le disposizioni di riferimento per l'adozione, da parte dei fornitori di servizi postali, delle carte dei servizi postali accessibili al pubblico*".

L'oggetto della Direttiva è chiaro e definito: si tratta dell'adozione, da parte dei fornitori di servizi postali, della carta dei servizi, al fine di metterla a disposizione della propria clientela, unitamente a tutte le informazioni ivi contenute (indicate dalla Direttiva).

La norma citata risulta ancora più incisiva se letta in combinato disposto con l'articolo 2, comma 4, lett. a) della medesima Direttiva ossia che "*I fornitori dei servizi postali rendono disponibile all'utente copia delle carte dei servizi presso tutti i locali, includono nelle condizioni generali di contratto un richiamo alle carte dei servizi, comunicano il link e il sito web in cui esse sono state pubblicate*".

Gli obblighi informativi in questione, inoltre, derivano da norme imperative di derivazione comunitaria che si impongono in quanto tali a tutti gli operatori che, come Pieri Poste, siano muniti di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi postali.

Del resto, lo stesso operatore, pur precisando che per il 90% svolge attività di vendita di beni di monopolio, non ha mai posto in dubbio di fornire anche un servizio che è, indiscutibilmente, di natura postale.

Gli operatori che svolgono attività nel settore postale debbono, dunque, porre gli utenti in condizione di esercitare i propri diritti. Ciò deve valere anche per i singoli utenti destinatari dell'invio, assicurando loro, quanto meno, la conoscenza minima di quelle informazioni basilari afferenti a prezzi dei vari servizi, modalità di erogazione di essi, modalità di reclamo, recapiti a cui rivolgersi ecc., elementi dalla cui cognizione non può prescindersi, in generale, per porre rimedio ad un eventuale disservizio afferente al recapito postale.

Al riguardo, Pieri Poste non può in alcun modo essere esonerato dalla suindicata responsabilità, in virtù del fatto che non offre servizi on-line. L'obbligo di pubblicazione sul sito non è legato alla natura dei servizi forniti ma, come è facilmente comprensibile, è giustificato dall'esigenza di rendere immediatamente ed agevolmente conoscibili agli utenti la carta dei servizi e le altre informazioni rilevanti. Seguendo il ragionamento della società si arriverebbe all'assurdo risultato di costringere l'utente a recarsi fisicamente presso il "punto vendita" ogniqualvolta abbia bisogno di avere informazioni sul servizio, ad esempio, sulle modalità per poter presentare reclamo, segnalare disservizi ecc…

Avuto riguardo alla condotta contestata, relativa all'assenza sul sito web della modulistica relativa alla domanda di reclamo e di conciliazione, si ricorda che l'art. 4 della delibera 184/13/CONS, conformemente al dato normativo primario (art. 14, d.lgs. n. 261/1999) stabilisce che: "*Il fornitore di servizi postali è tenuto ad adottare procedure coerenti con i termini indicati nell'articolo 3, trasparenti, semplici, poco onerose e conformi ai principi del diritto dell'Unione europea: a) per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare per i casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio; b) per l'individuazione della responsabilità, nei casi in cui sia coinvolto più di un operatore; c) in materia di conciliazione in sede locale*."

La fase di conciliazione nel settore postale, a differenza di quanto avviene nel settore delle comunicazioni elettroniche, si svolge di fronte all'operatore postale che definisce la procedura nel rispetto della normativa di settore ed è presupposto essenziale per l'eventuale successiva fase di risoluzione della controversia innanzi all'Autorità.

Ogni operatore postale stabilisce, quindi, nel rispetto di alcuni criteri fissati dall'Autorità, le regole procedurali per la gestione dei reclami e, ovviamente, definisce anche i modelli/moduli/formulari da utilizzare per avviare detta procedura, dallo stesso autonomamente gestita.

È del tutto evidente quindi che per avviare la fase conciliativa davanti all'operatore postale occorre un modulo *ad hoc*, da quest'ultimo predisposto che, nel caso di specie, è del tutto assente.

Per quanto riguarda, infine, la contestazione relativa all'assenza di un numero gratuito per l'assistenza ai clienti, si evidenzia che l'indicazione sul sito web Pieri Poste di un numero unico non gratuito rappresenta una distinta violazione degli obblighi informativi nei confronti della clientela, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, comma 3, lett. e) e del comma 5, della citata Direttiva, di cui alla delibera n. 413/14/CONS.

È chiara la finalità della normativa contenuta nella Direttiva e l'importanza di un servizio di assistenza telefonica gratuita.

Avvalendosi di tale strumento, tutte le categorie di utenti, senza discriminazione alcuna, hanno la possibilità di ottenere quelle stesse informazioni, di contenuto tipizzato, di cui è prescritta la pubblicazione sul sito web, in modo immediato, agevole e non oneroso (comprese quelle sugli strumenti a tutela dell'utente che, sempre in base alla

Direttiva di cui alla delibera 413/14/CONS, deve poter esercitare i propri diritti senza oneri aggiuntivi).

L'indicazione di un numero telefonico di assistenza a pagamento costituisce, pertanto, una violazione della normativa dettata in materia di assistenza clienti, costituendo di fatto un ostacolo e un aggravio, in termini economici, per coloro che necessitano di informazioni sul servizio, nella misura in cui si condiziona ad un onere aggiuntivo, e non previamente determinabile, l'esercizio del diritto ad ottenere informazioni sul servizio offerto che, si ripete, non sono di fatto disponibili su canali alternativi non onerosi.

Ciò premesso, le disposizioni contenute nella Direttiva in materia di assistenza clienti sono formulate in modo chiaro ed univoco. Il fornitore del servizio postale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, è obbligato a prestare assistenza alla propria clientela telefonicamente, anche nelle ore pomeridiane, nonché in via telematica tramite un apposito indirizzo di posta elettronica un servizio di assistenza adeguato alle esigenze degli utenti.

I canali previsti dalla Direttiva per fornire l'assistenza ai clienti devono essere entrambi presenti e attivi: quello telefonico e quello telematico attraverso un apposito indirizzo di posta elettronica.

L'articolo 8, comma 3, lett. *e)*, della Direttiva, lo si ribadisce, nell'elencare le informazioni che devono essere disponibili sul *web*, dunque, contempla inequivocabilmente servizi gratuiti di assistenza alla clientela.

Il ravvedimento della Parte è valutato esclusivamente ai fini della commisurazione dell'importo della sanzione perché le iniziative volte ad eliminare le violazioni commesse e a regolarizzare la propria posizione sono state avviate soltanto dopo la notifica dell'atto di contestazione.

RITENUTO che, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento sanzionatorio e delle motivazioni esposte, risultano accertate le seguenti violazioni da parte di Pieri Poste:

1 violazione dell'art. 2, comma 4, lett. a) della "Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi";

2 l'omessa pubblicazione delle informazioni richieste dagli artt. 7, comma 2 e 8, comma 3, lett. f) e g) della sopracitata Direttiva;

3 l'indicazione sul proprio sito di una numerazione non gratuita per il servizio di assistenza clienti, in violazione di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 8, comma 1, comma 3, lett. *e)* e comma 5, della Direttiva.

RITENUTO che le suddette violazioni siano sanzionabili ai sensi dell'art. 21, comma 6, del d. lgs. n. 261/1999, a norma del quale "*chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila a centomila euro*";

RITENUTO che la violazione di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 8, comma 1, comma 3, lett. *e)* e comma 5, della Direttiva, per aver fornito sul proprio sito una numerazione non gratuita per il servizio di assistenza clienti, rappresenti una distinta violazione degli obblighi informativi nei confronti della clientela;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981:

A) Gravità della violazione

Sotto il profilo della gravità della violazione si fa presente che la mancata indicazione sul sito web di un link mediante cui accedere alla carta dei servizi costituisce inadempimento di un obbligo essenziale, previsto dalla Direttiva, di cui alla delibera n. 413/14/CONS, soprattutto con riferimento ai principi di trasparenza e tutela dell'utenza, ostacolando, di fatto, la piena fruibilità dei servizi offerti.

La mancata pubblicazione, sempre sul sito web dell'operatore, delle informazioni prescritte dalle norme di cui è stata accertata la violazione rende difficoltoso per gli utenti l'accesso al sistema di tutele prescritto dalla normativa europea e nazionale.

L'indicazione sul sito di una numerazione telefonica non gratuita per il servizio di assistenza costituisce una distinta violazione perché impone, alla clientela che necessita di informazioni sul servizio, un onere aggiuntivo non giustificato.

B) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Quanto alle azioni concretamente intraprese per la reintegrazione dell'ordine giuridico violato, si rileva che l'operatore, nell'ambito del procedimento sanzionatorio ha avviato iniziative volte:

- alla pubblicazione sul sito della carta dei servizi;
- alla predisposizione e pubblicazione sul sito dei tre formulari richiesti dall'articolo 8, comma 3, lett. f) della Direttiva;
- alla pubblicazione di un numero gratuito per l'assistenza ai clienti.

Gli uffici, il 2 novembre 2020, hanno verificato che Pieri Poste ha effettivamente realizzato le predette iniziative volte ad eliminare le violazioni accertate.

Le azioni intraprese dall'operatore per eliminare alcune delle condotte violative possono essere prese in considerazione soltanto ai fini della quantificazione dell'importo della sanzione, secondo quanto previsto dalle già citate "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*".

C) Personalità dell'agente

Con riferimento alla personalità dell'agente, l'operatore, titolare di autorizzazione generale e di licenza individuale, in precedenza non risulta essere stata destinataria di provvedimenti sanzionatori da parte di questa Autorità.

In base alle informazioni contenute nella visura camerale ordinaria, estratta dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, l'operatore risulta dotato di 12 unità di personale e verosimilmente potrebbe non disporre di figure professionali in grado di valutare appieno la conformità dell'attività svolta alla normativa vigente in materia di servizi postali.

D) Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si rileva che Pieri Poste è una ditta individuale, non soggetta all'obbligo di pubblicazione del bilancio; in mancanza di informazioni ricavabili dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, è ragionevole presumere che le condizioni economiche dell'agente siano di modesta entità.

RITENUTO di dover determinare l'importo della sanzione amministrativa, per ciascuna delle condotte violative accertate, nella misura del minimo edittale, ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

1. euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'assenza, sul sito dell'operatore, di un link attraverso il quale poter accedere alla carta dei servizi, in violazione dell'art. 2, comma 4, lett. a) della citata "*Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*" approvata con delibera n. 413/14/CONS;
2. euro 5.000,00 (cinquemila/00), per la violazione dell'articolo 7, comma 2, e dell'art. 8, comma 3, lett. *f)* e *g*) dell'allegato A alla citata delibera n. 413/14/CONS;
3. euro 5.000,00 (cinquemila/00), per aver indicato sul proprio sito un numero non gratuito per il servizio di assistenza clienti, in violazione di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 8, comma 1, comma 3, lett. *e)* e comma 5, della medesima Direttiva.

UDITA la relazione del Commissario Enrico Mandelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";*

ACCERTA

la violazione, da parte di Pieri Poste, con sede in Via Cividale, 51016 Montecatini Terme (PT), degli obblighi inerenti alla autorizzazione generale;

ORDINA

al medesimo operatore di pagare la somma complessiva di euro 15.000,00 (quindicimila/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni accertate;

INGIUNGE

al medesimo operatore di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT54O0100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 601/20/Cons"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 601/20/CONS*".

Ai sensi dell'articolo 10 bis della delibera n. 410/14/CONS e s.m.i., Pieri Poste ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, mediante istanza, motivata entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della ordinanza ingiunzione nei modi previsti dalla legge e indirizzata alla Direzione Servizi Postali che ha curato il procedimento sanzionatorio.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo decreto legislativo, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alla Parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Enrico Mandelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone